

Bird & Bird

Diritto Amministrativo & Contratti Pubblici

Maggio - Giugno - Luglio 2017



Contents

NORMATIVA E PRASSI

La "manovrina finanziaria" riordina i poteri che l'Anac può esercitare nell'ambito della singola gara. 1

Novità in materia di D.U.R.C. in caso di accesso alla "rottamazione" delle cartelle. 1

Comunicato del Presidente dell'Anac sulla natura del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 2

GIURISPRUDENZA

L'Adunanza Plenaria chiarisce quali effetti produce la cessione di ramo d'azienda rispetto ai requisiti di qualificazione SOA.

Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3.7.2017, n. 3. 2

Il "confitto di interessi" nel nuovo codice dei contratti pubblici.

Consiglio di Stato, sez. V, 11.7.17, n. 3415. 3

Procedure di gara telematiche: la produzione dell'offerta su file illeggibile determina sempre l'esclusione dell'impresa dalla gara.

Consiglio di Stato, 21.6.2017, n. 3042. 3

Gli errori da evitare nell'elaborazione della formula matematica da utilizzare per l'aggiudicazione mediante il metodo aggregativo-compensatore.

Consiglio di Stato, sez V, 7.6.2017, n. 2739. 4

Sull'obbligo di rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali da parte dei procuratori dell'impresa.

T.a.r. Roma, sez. II, 4.8.2017, n. 9195. 4

Il "cumulo alla rinfusa" nel nuovo codice dei contratti pubblici.

T.a.r. Napoli, 28.6.2017, n. 3507. 5

In caso di falsa dichiarazione in merito alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro il self cleaning non può essere invocato ma va sempre disposta l'esclusione dalla gara.

T.a.r. Napoli, 15.5.2017, n. 2598. 5

Rinnovo della certificazione SOA durante la gara e mantenimento dei relativi requisiti.

T.a.r. Catania, 5.5.2017, n. 1008. 6

CONTATTI 8

Novità in materia di contratti pubblici

Si segnalano di seguito alcune novità in tema di contratti pubblici che si ritiene possano essere di interesse per gli operatori del settore.

NORMATIVA E PRASSI

I. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - LA C.D. "MANOVRA FINANZIARIA" CONFERISCE NUOVI POTERI ALL'A.N.A.C. ED INTRODUCE NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE .

Il decreto legge n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. del 24 aprile 2017 n. 95), introduce alcune novità che possono essere sintetizzate come segue.

IA. MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – RIORDINO DEI POTERI DI INTERVENTO DIRETTO DELL'A.N.A.C.

Il Decreto ha riordinato i poteri che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Anac") può esercitare nella fase di affidamento di un contratto pubblico.

Su un piano generale, l'Autorità è stata dotata del potere di agire in giudizio per impugnare bandi di gara, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante.

Il potere è esercitabile esclusivamente qualora l'Anac, motivando la propria scelta, ritenga che i provvedimenti impugnati violino le norme in materia di contratti pubblici.

Inoltre, più nello specifico, all'Anac è stato conferito il potere di agire per far valere l'illegittimità di provvedimenti nell'ambito delle singole procedure di gara.

Tale potere è esercitabile solo ove emerga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni della disciplina dei contratti pubblici.

In tale ipotesi, l'Anac potrà emettere, entro sessanta giorni dalla notizia della grave violazione, un parere motivato nel quale deve indicare specificamente i vizi di legittimità riscontrati, chiedendo alla stazione appaltante di intervenire in autotutela per eliminarli.

Nel caso in cui la stazione appaltante non si conformi entro il termine assegnato dall'Anac (che non può superare i sessanta giorni), l'Autorità potrà rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale competente entro i successivi trenta giorni.

IB. RICHIESTA DI PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE DI DEBITI FISCALI E RILASCIO DEL DURC.

Qualora un'impresa abbia chiesto di essere ammessa alla procedura di definizione agevolata dei propri debiti contributivi (c.d. "rottamazione" - art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016) essa deve essere considerata "regolare" dagli enti previdenziali competenti, con conseguente rilascio del DURC con attestazione di regolarità.

È questo il principio introdotto dall'art. 1-*quater* del decreto legge n. 50 del 2017.

La disposizione chiarisce definitivamente le incertezze precedentemente emerse sul tema e relative, in particolare, alla ingiustificata diversità che si era venuta a creare tra:

(a) beneficiari di una rateizzazione "ordinaria" del proprio debito fiscale (art. 2, comma 1, del decreto legge n. 338 del 1989);

(b) aderenti alla procedura di "rottamazione" (art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016).

Infatti, se nel primo caso, il contribuente è sempre stato considerato dall' Agenzia delle Entrate in posizione di "regolarità" a partire dal momento dell'assunzione dell'impegno a pagare quanto dovuto (fermo restando l'obbligo di adempiere regolarmente all'impegno di pagamento assunto), nel caso di opzione per l'adesione agevolata, al contrario, il contribuente continuava ad essere qualificato come

"irregolare", nonostante l'accesso alla procedura di "rottamazione".

Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto le diversità illustrate "paradossali" (T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, 27 aprile 2017, n. 4946).

La nuova previsione normativa interviene sanando tale distorsione e permettendo ai contribuenti di essere riconosciuti affidabili già al momento in cui hanno presentato domanda di accesso alla procedura di "rottamazione". La novità riguarda solo le imprese che abbiano presentato domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata nei tempi previsti dal comma 2 del citato art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 (ossia entro il 21 aprile 2017).

II. ANAC - COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 28 AGOSTO 2017 – NATURA DEL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI.

Il Presidente dell'Anac ha modificato in maniera significativa la posizione dell'Autorità sulla natura del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

In particolare, con parere reso lo scorso 10 maggio 2017 l'Anac ha affermato, in linea con posizioni analoghe precedentemente assunte (parere di precontenzioso n. 152 del 25 settembre 2013 e n. 152 del 9 settembre 2015), che l'**iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, con la conseguenza che la verifica circa il possesso di tale requisito andrebbe riferita al momento della stipulazione del contratto e non alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tale impostazione non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, secondo il quale, al contrario, il requisito in questione dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale [art. 39 del d.lgs. n. 163 del 2006; oggi art. 83, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016] che va posseduto, in quanto **requisito di partecipazione**, già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sezione V, 19 aprile 2017, n. 1825).

L'Anac, pertanto, prendendo atto del chiaro orientamento giurisprudenziale, ha modificato le proprie

conclusioni interpretative, facendo proprie quelle espresse dal Consiglio di Stato.

GIURISPRUDENZA

I. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3.7.2017, n. 3

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Procedura di gara - Requisiti speciali - Attestazione SOA - Cessione ramo d'azienda - Perdita automatica dell'attestazione - Inammissibilità - Necessaria verifica caso per caso.

Secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la cessione di un ramo d'azienda non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di qualificazione a fini SOA, essendo sempre necessario procedere ad una valutazione in concreto dell'atto di cessione, per accertare la reale portata del trasferimento posto in essere.

È stato così definitivamente superato il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha visto formarsi due posizioni contrapposte:

- (i) secondo la tesi definita "formalistica", nel caso di cessione di ramo d'azienda né il cedente né il cessionario possono valersi dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendone richiedere una nuova mediante il procedimento di cui all'art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010 (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 811, n. 812 e n. 813; Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5573; Consiglio di Stato, sez. III, 7 maggio 2015, n. 2296);
- (ii) secondo la tesi definita "sostanzialistica", in caso di cessione di ramo d'azienda è necessaria una verifica in concreto dell'entità dei beni e rapporti trasferiti, al fine di accertare se la cessione abbia determinato una effettiva perdita dei requisiti di qualificazione o il mero trasferimento di singoli cespiti (Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2016, n. 4347 e n. 4348; Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30).

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto di condividere la tesi "sostanzialistica", confermando che in caso di cessione di ramo d'azienda, non necessariamente la

società cedente viene spogliata dei requisiti di qualificazione collegati all'attestazione SOA, potendo, al contrario, conservarli ed continuare ad operare nel settore dei contratti pubblici di lavori.

In tale ipotesi, infatti, l'atto di trasferimento può determinare due differenti scenari:

- (a) la cessione non comporta il trasferimento al cessionario dei requisiti di qualificazione né la perdita degli stessi in capo al cedente;
- (b) la cessione comporta il trasferimento dei requisiti in capo al cessionario e/o comunque la perdita degli stessi in capo al cedente.

Sotto il profilo pratico, nel primo caso, la cedente potrà valersi dell'efficacia - meramente ricognitiva e retroattiva - della verifica dei requisiti di qualificazione che le SOA sono tenute a compiere prima della scadenza del termine di tre anni dal rilascio dell'attestazione (art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010), la cessionaria, al contrario, sarà tenuta a richiedere una nuova attestazione in base ai requisiti autonomamente posseduti (art. 76, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010).

Nel secondo caso, invece, la cedente sarà tenuta a richiedere una nuova attestazione sulla base dei requisiti che residuano dopo la cessione del ramo d'azienda (art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010), la cessionaria dovrà procedere nel medesimo senso, ma utilizzando i requisiti ad essa trasferiti.

II. Consiglio di Stato, sez. V, 11.7.17, n. 3415.

Contratti pubblici - Appalti di servizi - Procedura di gara - Esclusione per conflitto di interessi - Nozione di "conflitto di interessi"- Interpretazione estensiva - Legittimità.

C'è **conflitto di interessi** tra stazione appaltante e concorrente anche nell'ipotesi in cui sussistano legami e interessi economici comuni tra i componenti degli organi amministrativi dell'impresa aggiudicataria e i componenti degli organi amministrativi del soggetto che si è occupato della predisposizione degli atti di gara.

In tale ipotesi non è possibile limitare la verifica circa la sussistenza di un conflitto di interessi esclusivamente al "*personale*" dei soggetti coinvolti nella gara (è questa la specifica espressione utilizzata per definire il conflitto di interessi nell'ambito della di-

sciplina dei contratti pubblici - art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).

L'espressione "*personale*", infatti, va riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati), ma anche a coloro che, in base a un titolo giuridico (legislativo o contrattuale), sono in grado di impegnare validamente nei confronti dei terzi i soggetti per cui agiscono nonché a coloro che rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poter influenzarne l'attività esterna.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di primo grado di annullare l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, in quanto disposta in favore di una società i cui membri del consiglio di amministrazione avevano legami ed interessi economici in comune con i loro omologhi all'interno dell'impresa (un *broker* assicurativo) incaricata dalla stazione appaltante della predisposizione degli atti di gara [art. 80, comma 5, lett. d), e art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016].

III. Consiglio di Stato, sez. V, 21.6.2017, n. 3042.

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Procedura di gara telematica - Offerta - Documento elettronico illeggibile - Esclusione - Incertezza - Sussiste.

Nel caso in cui l'**offerta economica** di un concorrente risulti **illeggibile** in ragione di un malfunzionamento che, all'atto dell'apposizione della firma digitale, abbia "corrotto" il file che la contiene, è legittima la scelta della stazione appaltante di **escludere** il concorrente in questione dalla gara.

Nel caso di specie, a causa di un errore nella sottoscrizione del file contenente l'offerta, la stazione appaltante si era vista inoltrare un documento illeggibile, dal quale non era possibile ricavare con certezza né il fatto che fosse stato sottoscritto né l'autore dell'eventuale sottoscrizione.

In particolare, nonostante lo svolgimento di apposita consulenza tecnica, non è stato possibile per il concorrente escluso provare che il file "corrotto" (contenente l'offerta economica) fosse stato firmato digitalmente dal relativo legale rappresentante.

Pertanto, non essendovi alcuna certezza riguardo alla provenienza della sottoscrizione digitale apposte in calce all'offerta economica, la stazione appal-

tante ha disposto l'esclusione dell'offerta in questione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la scelta della stazione appaltante, ritenendola pienamente legittima e in linea con la giurisprudenza consolidata sul tema, secondo cui la mancanza, o l'incertezza, della sottoscrizione dell'offerta economica inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà del concorrente, senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2954; T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, 9 novembre 2016, n. 11092).

IV. Consiglio di Stato, sez V, 7.6.2017, n. 2739.

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Procedura di gara - Criteri di aggiudicazione - Metodo di calcolo - Aggregativo compensatore - Ribassi in valore assoluto - Irragionevolezza - Illegittimità.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle modalità di applicazione del metodo c.d. "aggregativo compensatore" nel calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte economiche dalla stazione appaltante.

In particolare, il giudice amministrativo non ritiene che possa essere legittimamente aggiudicata una gara – decisa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – i cui punteggi siano stati calcolati in base ad una formula matematica fondata sui prezzi offerti in valori assoluti (in termini di valore economico) e non sui ribassi in termini percentuali.

È stato così chiarito dal giudice come l'utilizzo di una formula matematica basata sul valore assoluto dell'offerta economica riduca eccessivamente la forbice dei punteggi attribuiti e sostanzialmente azzeri l'incidenza dell'elemento "prezzo" rispetto agli altri elementi di valutazione delle offerte in gara.

Nel caso di specie, infatti, a seguito dell'applicazione della formula di calcolo, le offerte in gara avevano ricevuto, con riferimento all'elemento prezzo, punteggi da un minimo di 16,40 punti a un massimo di 20 punti, con il paradossale risultato che le offerte prive di qualsiasi ribasso - e, dunque, con una proposta di prezzo pari a quella a base di gara - avevano ottenuto un punteggio di 16,40 punti anziché di zero.

Il Collegio ha ritenuto che una formula così congegnata debba ritenersi irragionevole e, in quanto tale, illegittima. Pertanto, per potersi aggiudicare legittimamente una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è sempre necessario che, nell'assegnazione di punteggi, sia possibile utilizzare, per ciascun elemento di valutazione, l'intero "spazio di punteggio" disponibile, differenziando in maniera più accurata le diverse offerte pervenute.

La decisione conferma il già consolidato orientamento sul punto, essendo stata in più occasioni evidenziata la necessità di garantire, in fase di gara, l'utilizzo del massimo del differenziale di punteggio (di recente: Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 856; Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186).

V. T.a.r. Roma, sez. II, 4.8.2017, n. 9195.

Contratti pubblici - Appalti di servizi - Procedura di gara - Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione sui requisiti generali - Procuratori *ad negotia* - Nominati per determinati affari - Onere dichiarativo - Non sussiste.

Nelle società di capitali, oltre ai soggetti espressamente elencati all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, istitori, procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, il direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), sono tenuti a rendere la dichiarazione circa l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (assenza di condanne definitive per i reati elencati dalla norma nonché assenza di misure interdittive antimafia) anche i **procuratori** muniti di poteri decisionali di tale ampiezza poter essere equiparati agli amministratori.

Il principio in questione non vale, al contrario, per i **procuratori *ad negotia***, i cui poteri non sono di ampiezza tale da poterli porre sullo stesso piano degli amministratori (sono infatti delegati alla sola conclusione di uno specifico affare). Questi ultimi, dunque, non sono tenuti a rendere la suddetta dichiarazione di assenza di cause di esclusione ai fini della partecipazione a procedure pubbliche di gara.

Il Tar Lazio ha così definitivamente chiarito le incertezze manifestatesi sull'argomento, ritenendo che fosse preferibile dare continuità all'interpretazione sostanzialista accolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la dichiarazione in questione deve essere resa anche dai procuratori nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni sopra meglio descritte (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2013, n. 23).

Tale scelta pare, del resto, la più coerente anche nell'attuale quadro normativo, nel quale i procuratori possono rientrare, ove dotati dei relativi poteri, tra i "soggetti muniti di rappresentanza" espressamente menzionati tra quelli obbligati a rendere la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80 del d.lgs n. 50 del 2016.

VI. T.a.r. Napoli, sez. I, 28.6.2017, n. 3507.

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Procedura di gara - Consorzi stabili - Qualificazione - Regola del "cumulo alla rinfusa" - Nuovo codice dei contratti pubblici - Ambito di applicazione e limiti .

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (il nuovo codice dei contratti pubblici) non ha fatto venire meno la regola del c.d. "**cumulo alla rinfusa**", in base alla quale il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Il Tar Napoli è intervenuto su un tema in merito al quale erano sorte diverse perplessità in ragione della formulazione delle disposizioni rilevanti del nuovo codice dei contratti pubblici, che sembravano ammettere l'applicazione della regola del c.d. cumulo alla rinfusa solo per i consorzi stabili costituiti negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore del codice stesso (art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).

L'incertezza è stata in realtà superata con l'approvazione del c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 56 del 2017), che ha eliminato ogni limitazione temporale, consentendo ai consorzi stabili di utilizzare, ai fini della qualificazione (art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017):

(i) i requisiti maturati in proprio;

(ii) quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

(iii) mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Secondo il Collegio, indipendentemente dal risolutivo intervento del legislatore, la norma andava interpretata sin dall'origine privilegiando l'interpretazione in grado di salvaguardare la massima partecipazione delle imprese alle gare ad evidenza pubblica, lasciando inalterata, per tutti i consorzi stabili (sia neocostituiti che di più risalente costituzione) la regola del "cumulo alla rinfusa" sopra illustrata.

VII. T.a.r. Napoli, sez. I, 15.5.2017, n. 2598.

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Procedura di gara - Dichiarazione requisiti generali - Infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Falsa dichiarazione - Self cleaning - Inapplicabilità - Esclusione - Legittimità.

È legittima l'esclusione da una procedura di gara di un'impresa che **abbia taciuto** l'esistenza di una condanna – con sentenza passata in giudicato – nei confronti del proprio legale rappresentante per il delitto di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tali ipotesi, ossia nel caso in cui sia accertata la falsità della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, non è possibile invocare il rimedio del **self cleaning**, grazie al quale l'operatore economico, pur in presenza di un motivo di esclusione, ha facoltà di provare alla stazione appaltante la sua affidabilità (art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016). L'esclusione in questi casi va disposta non soltanto per l'esistenza del grave precedente penale, ma anche (e soprattutto) per il fatto che la reticenza della società sul punto non ha permesso alla stazione appaltante di verificare la gravità dei fatti, non avendo a disposizione un quadro completo della situazione.

La falsa dichiarazione, in sintesi, impedisce alla stazione appaltante di esercitare il potere discrezionale di verifica la rilevanza dei comportamenti posti in essere dal concorrente (tra cui l'osservanza delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro)

e per tale ragione, l'impresa che ne risulti responsabile deve essere esclusa dalla gara, essendo preclusa in radice la possibilità di avvalersi di qualsiasi meccanismo riabilitativo.

VIII. T.a.r. Catania, sez. I, 5.05.2017, n. 1008.

Contratti pubblici - Appalto di lavori - Qualificazione - Attestazione SOA - Rinnovo - Efficacia retroattiva - Limiti.

Il TAR Catania ribadisce il principio in base al quale l'impresa che diligentemente si sia premurata di richiedere alla SOA il rinnovo della certificazione nel termine allo scopo fissato dalla legge (novanta giorni prima della scadenza art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010) continua a possedere i requisiti cui la certificazione SOA si riferisce anche oltre la data di scadenza e fino alla conclusione, ove positiva, del procedimento di rinnovo.

Pertanto, non può essere esclusa per carenza dei requisiti attestato dalla SOA un'impresa che abbia preso parte ad una procedura di gara con un'attestazione formalmente scaduta ma in corso rinnovo (ove il rinnovo sia stato richiesto entro novanta giorni dalla scadenza).

In tale ipotesi, infatti, non può essere penalizzato il concorrente che si sia diligentemente e tempestivamente attivato per il rinnovo, confidando nella rapida conclusione del procedimento da parte della SOA.

Il rinnovo dell'attestazione SOA, pertanto, determina una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione dell'impresa solo nel caso in cui venga accertata nel corso del procedimento la perdita dei requisiti stessi.

Al contrario, il rilascio di un nuovo attestato SOA rinnovato certifica:

- (i)** che l'impresa non ha mai perso i requisiti in passato già valutati e certificati positivamente;
- (ii)** che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

La decisione si pone in linea di continuità con la costante giurisprudenza sul tema (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091).

La presente Newsletter contiene una sintesi delle principali disposizioni normative di rango primario e secondario pubblicate in materia di contratti pubblici nel mese di riferimento. In considerazione del carattere meramente informativo delle segnalazioni contenute nel presente fascicolo, le stesse non potranno ritenersi sufficienti ai fini dell'assunzione di decisioni di natura operativa, per le quali si raccomanda lo svolgimento di specifici approfondimenti.



Contatti



Simone Cadeddu
Partner

simone.cadeddu@twobirds.com



Alfredo Cincotti
Associate

alfredo.cincotti@twobirds.com



Jacopo Nardelli
Associate

jacopo.nardelli@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi Beijing Bratislava Brussels Budapest Copenhagen Dubai Dusseldorf Frankfurt The Hague Hamburg
Helsinki Hong Kong London Lyon Madrid Milan Munich Paris Prague Rome Shanghai Singapore Skanderborg
Stockholm Sydney Warsaw

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.